



VI PROGRAMMA DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO
(Art. 14 legge 7 agosto 1997 n. 266 – D.M. 14 settembre 2004, n. 267)

*VII BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO
DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO*

INTERVENTI DI SOSTEGNO INTENSIVO

CONTRATTO di Finanziamento agevolato

Approvato con DD n. 63 dell'8 febbraio 2011

Tra

Il dott. Alessandro Martinini, Direttore - Direzione Sviluppo Economico, in rappresentanza del Comune di Venezia, in seguito semplicemente denominato "Comune", domiciliato per la carica nel palazzo municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia : S. Marco 4136, Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

e

Il Sig., nato a il in seguito semplicemente denominata "BENEFICIARIO", in qualità di legale rappresentante della ditta, in seguito semplicemente denominata "DITTA", domiciliato presso (sede della DITTA) '

Domicilio fiscale dell'azienda :

Codice Fiscale e Partita IVA

premesse

a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 9 Maggio 2008 è stato approvato il VI Programma di interventi nelle aree di degrado urbano del Comune di Venezia, nel rispetto delle disposizioni del Decreto ministeriale n. 267 del 14 settembre 2004 concernente le modalità degli interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano dei comuni metropolitani;

b) che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 615 del 1 ottobre 2010 e della determinazione dirigenziale 2190 del 5 ottobre 2010, è stato emanato il "VII Bando per l'assegnazione di contributi per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di degrado urbano (di seguito "Bando"), ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra le due seguenti linee di contribuzione:

- Interventi di sostegno ordinario
- Interventi di sostegno intensivo

c) che, ai sensi del Bando, gli interventi di sostegno intensivo sono finalizzati al finanziamento e al sostegno di progetti di particolare eccellenza e rilievo in termini di originalità ed innovazione, di



investimenti iniziali necessari, ritorno occupazionale, sviluppo dell'area insediativa, fissando in 300.000 euro la spesa ammissibile minima per accedere alla misura.

d) che, ai sensi del Bando, le agevolazioni finanziarie per gli interventi di sostegno intensivo comprendono:

A) un CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE a fondo perduto pari al 50% dell'agevolazione riconosciuta.

B) un FINANZIAMENTO AGEVOLATO pari al 50% dell'agevolazione riconosciuta, da rimborsare al Comune di Venezia in 5 anni (di cui il primo anno di preammortamento con la sola corresponsione di interesse) ad un tasso fisso pari a 0,5 punti percentuali con possibilità di estinzione anticipata;

e) che con determinazione dirigenziale N. 3089 del 31 dicembre 2010 è stata pubblicata la graduatoria dei soggetti ammessi a beneficiare delle misure di sostegno intensivo, tra i quali rientra il BENEFICIARIO collocato in posizione N. ... della graduatoria, con diritto ad un'agevolazione di importo complessivo pari a euro ..., di cui:

e1) il 50% consistente in un CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE a fondo perduto pari a euro....,

e2) il 50% consistente in un FINANZIAMENTO AGEVOLATO erogato dal Comune pari a euro...

f) che con lettera del ... il Comune di Venezia ha comunicato al BENEFICIARIO la sua ammissione all'agevolazione sostegno intensivo e l'entità dell'agevolazione ad essa spettante una volta verificate le condizioni di erogazione poste dal Bando

g) che in data ..., e quindi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di inserimento in graduatoria, il BENEFICIARIO ha presentato al Comune di Venezia una dichiarazione in cui la banca convenzionata ... si è impegnata a rilasciare una fideiussione a garanzia del finanziamento di euro .. da erogare da parte del Comune di Venezia, con durata pari alla durata del finanziamento.

h) che in data ... il Comune di Venezia ha rilasciato al BENEFICIARIO il provvedimento di concessione all'agevolazione inviandone copia alla banca e comunicando contestualmente il numero di CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito all'agevolazione;

i) che in data ... il beneficiario ha presentato al Comune la richiesta di attivare l'erogazione del FINANZIAMENTO AGEVOLATO pari a euro ... (secondo il modello disponibile all'indirizzo www.comune.venezia.it/attivita.produttive) concesso con il provvedimento di cui al punto h), corredata dallo schema della fideiussione bancaria di cui al punto g)

j) che, a sensi del Bando, l'erogazione del finanziamento agevolato avverrà su un c/c presso la banca ...che rilascerà la fideiussione e sarà rimborsato attraverso versamenti rateali a favore del Comune con addebito preautorizzato (RID) sul medesimo c/c di accredito del finanziamento, secondo un piano di ammortamento con decorrenza dopo un anno di preammortamento (con pagamento dei soli interessi) e durata di 48 mesi in rate trimestrali anticipate.

tutto ciò premesso tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



Art. 2 Finanziamento concesso

2.1 Il Comune, nella sua qualità di soggetto gestore delle agevolazioni previste dal Bando, concede al Beneficiario, che accetta, un finanziamento dell'importo di Euro, pari al 50% dell'importo complessivo dell'agevolazione concessagli, al tasso fisso dello 0,50% per tutta la durata del prestito.

2.2 Ad avvenuta stipula del presente contratto, entro 10 giorni dalla consegna al Comune dell'originale dell'atto fidejussorio di cui al successivo art. 3, il Comune medesimo invierà al proprio Tesoriere il mandato di pagamento dell'intera somma di cui al comma precedente, da accreditare sul c/c intestato al beneficiario presso la banca che ha prestato la fidejussione.....(IBAN).

2.3 La comunicazione di esecuzione dell'ordinativo di pagamento, rilasciata all'Ente dal proprio Tesoriere, costituirà piena prova dell'avvenuta consegna delle somme.

Art. 3 Fideiussione

3.1 Il finanziamento di cui all'articolo 2 è interamente garantito, per il debito in linea capitale, dalla fideiussione che verrà rilasciata dalla banca ... a favore del Comune, nell'interesse del Beneficiario, con durata pari alla durata del finanziamento.

3.2 Le parti si danno atto che, successivamente alla stipula del presente contratto, il beneficiario consegnerà al Comune la fideiussione in originale di cui al comma precedente, impegnandosi sin d'ora a non sollevare alcuna eccezione all'eventuale escussione della stessa ai sensi del comma 3.3.

3.3 La fideiussione potrà venir escussa dal Comune a prima richiesta, senza obbligo di preventiva escussione dell'obbligato principale, in caso di risoluzione del contratto di finanziamento per ritardo prolungato dei rimborsi delle rate ai sensi dell'art. 5.3.

3.4 La fideiussione verrà svincolata dal Comune con apposita dichiarazione scritta comunicata al beneficiario e al fideiussore, previa richiesta del beneficiario, dopo aver verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi a carico del beneficiario medesimo ai sensi del presente contratto.

3.5. L'importo della fideiussione viene annualmente ridotto a partire dall'inizio del secondo anno di ammortamento del Finanziamento, allineandosi di anno in anno al valore del debito residuo, comprese eventuali rate arretrate, risultante alla fine di ciascun anno di ammortamento.

Art. 4 Rimborso del Finanziamento

4.1 Il Beneficiario si obbliga a rimborsare al Comune il finanziamento ricevuto in cinque anni, di cui il primo anno di preammortamento, durante in quale gli interessi saranno calcolati sull'importo interamente erogato e saranno rimborsati contestualmente alla prima rata di restituzione del capitale.

4.2 Decorso il primo anno, il finanziamento sarà rimborsato mediante il versamento di n. 16 rate trimestrali anticipate consecutive a partire dalla data di erogazione della somma di cui all'art. 2.

4.3 Ciascuna rata sarà composta da una quota costante di capitale e da una quota interessi, secondo il piano di rimborso in allegato A) al presente contratto.

4.4 I pagamenti dovuti dal Beneficiario per le rate di rimborso del finanziamento dovranno essere eseguiti mediante versamenti intestati a:

"COMUNE DI VENEZIA - Servizio di Tesoreria

Iban: IT 29 E063 4502 0101 0000 0300 330

Causale: "rata n.- *nome impresa* – VII Bando Bersani".

4.5 All'atto della stipula del presente contratto di finanziamento, il Beneficiario rilascia al Comune una disposizione irrevocabile di addebito preautorizzata salvo buon fine (RID) sul proprio conto corrente indicato all'articolo 2, per l'importo corrispondente alle singole rate del piano di rimborso, secondo lo schema allegato al presente contratto.



Art. 5 Ritardi nei rimborsi

5.1 Decorsi 30 giorni dalla scadenza del pagamento di una rata di rimborso, senza che sia stato effettuato in tutto o in parte il versamento dovuto, il Comune invierà al domicilio del beneficiario lettera raccomandata A.R. di intimazione al pagamento della rata scaduta entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata stessa

Copia della lettera di intimazione sarà contestualmente inviata anche alla banca che ha rilasciato la fideiussione, che dovrà venir tempestivamente informata anche dell'eventuale successivo pagamento, anche se posteriore al termine dei 30 giorni successivi all'intimazione.

5.2 Nel caso si attivi la procedura di intimazione di cui al precedente comma 5.1, il Beneficiario dovrà corrispondere al Comune, oltre alla rata scaduta, anche interessi di mora da calcolare al tasso di riferimento fissato mensilmente dalla Banca Centrale Europea vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di cinque punti percentuali, dal giorno della scadenza fino al momento dell'effettivo pagamento.

5.3 Qualora all'attivazione della procedura di intimazione di cui al precedente comma 5.1 sia ancora pendente il pagamento di una rata precedente scaduta, il Comune invierà al domicilio del beneficiario lettera raccomandata A.R. di intimazione al pagamento, entro trenta giorni dalla sua ricezione, di entrambe le rate scadute maggiorate degli interessi di mora, con l'avviso che in caso di mancato pagamento il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 8. Copia della comunicazione dovrà essere inoltrata alla filiale della banca che ha rilasciato la fideiussione.

5.4 In caso di più rate scadute e impagate in tutto o in parte, i pagamenti verranno prioritariamente imputati a deconto della rata più antica.

Art. 6 Rimborso anticipato del finanziamento

6.1 E' consentito il rimborso anticipato del finanziamento, purchè per l'intero debito residuo in linea capitale e previa corresponsione degli interessi fino a quel momento maturati, compresi quelli moratori, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità di rifusione, dandone preventiva comunicazione al Comune con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso.

6.2 A seguito del rimborso integrale del finanziamento, in via anticipata o alla scadenza, il Comune procede di iniziativa allo svincolo della fideiussione di cui all'art. 3.4.

Art. 7 Obbligazioni del Beneficiario.

Il Beneficiario si obbliga nei confronti del Comune:

- a) ad adempiere alle obbligazioni indicate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) dell'art. 5,6 del Bando
- b) a richiedere la preventiva autorizzazione del Comune per eventuali modifiche del progetto di investimento finanziato con il Bando
- c) a consentire i controlli che il Comune riterrà necessario eseguire ai sensi dell'art. 6.1 del Bando
- d) a conservare, così come previsto dal regolamento (CE) 60/2001 del 12 gennaio 2001, per un periodo di 10 (dieci) anni i titoli di spesa e i documenti originali utilizzati per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del suo progetto, con decorrenza dalla conclusione del progetto stesso.
- e) ad adempiere ad eventuali ulteriori obblighi previsti nel provvedimento di concessione

Art. 8 Revoca delle agevolazioni



8.1 Il Comune avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione delle somme erogate:

- nel caso di ritardo prolungato dei rimborsi delle rate disciplinato dall'art. 5.3
- qualora il Beneficiario non adempia puntualmente a quanto previsto nell'art. 7
- nel caso la spesa a consuntivo non raggiunga il 45% della spesa minima ammissibile ai sensi dell'art. 5.5.2 del Bando

8.2 In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Beneficiario dovrà restituire in unica soluzione il debito residuo comprensivo di capitale ed interessi, compresi eventualmente quelli moratori. Il debito residuo in conto capitale da restituire sarà maggiorato degli interessi legali – calcolati sulla base del saggio vigente alla data di risoluzione - e rivalutato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, dal momento dell'erogazione al momento della restituzione.

8.3 La dichiarazione di revoca delle agevolazioni sarà comunicata dal Comune di Venezia al Beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Beneficiario stesso nel suo domicilio eletto, con copia alla filiale della banca che ha rilasciato la fideiussione.

8.4 La restituzione delle somme dovute ed il pagamento degli interessi dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione di revoca, decorsi i quali il Comune ha la facoltà di agire in giudizio per il recupero del proprio credito.

8.5 Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8.4, sulla somma complessivamente dovuta matureranno in favore del Comune di Venezia interessi di mora calcolati come indicato nell'art. 5.3 con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto.

8.6 In caso di risoluzione del contratto per ritardo prolungato dei rimborsi delle rate, resta salva la facoltà del Comune, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 8.4, di escutere la fideiussione rilasciata dalla banca ai sensi dell'art. 3.3.

Art. 9 Foro competente.

Le controversie che insorgessero tra le Parti in relazione a quanto stabilito nel presente contratto saranno decise con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Venezia.

Art. 10 Elezione di domicilio.

Le parti eleggono domicilio come segue:

il Comune di Venezia presso la propria sede, in Venezia, S. Marco 4136;

il Beneficiario presso;

Art. 11 Spese.

Le spese di ogni genere, anche quelle eventuali di natura fiscale relative al presente contratto, nonché ogni altra inerente e conseguente, sono ad esclusivo carico del Beneficiario.

Art. 12 Trattamento tributario.

Il presente contratto, redatto in carta libera, gode delle agevolazioni in materia di imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 601.

La presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986.

Art. 13 Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio al Bando del Comune di Venezia in oggetto, al D.M. n. 267/2004 e alle Leggi e Provvedimenti da essi richiamati.



Art. 14 Riservatezza.

In conformità di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei, al solo fine dell'esecuzione del presente contratto. Le parti dichiarano altresì, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata Legge.

Venezia,

Per il Comune di Venezia
Il Direttore

Il Beneficiario
Legale Rappresentante (Timbro e Firma)

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni del presente contratto ed il piano di ammortamento in allegato A.
Per accettazione.

Il Beneficiario
Legale Rappresentante (Timbro e Firma)

Vedi All. A – Piano di ammortamento

Vedi All. B – Disposizione irrevocabile di addebito preautorizzata